REGOLAMENTO (CEE) N. 2835/77 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1977

relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (3), sono state fissate le norme generali che disciplinano la concessione dell'aiuto per il frumento duro ; che è compito della Commissione stabilire le relative modalità d'applicazione ;

considerando che i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche sono stati stabiliti con regolamento (CEE) n. 3103/76 ; che tali caratteristiche devono garantire che il frumento duro è atto alla trasformazione in semole o paste rispondenti a determinati requisiti ai fini del consumo umano ; che l'elemento più rappresentativo è in tal senso il carattere colloso della pasta alla cottura ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3103/76, gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto è conforme ai requisiti per la concessione del medesimo ; che la domanda di aiuto deve recare un minimo di indicazioni ai fini del controllo che dev'essere effettuato dagli Stati membri ; che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3103/76, l'esattezza delle dichiarazioni viene controllata tramite sondaggi sul posto ; che, per essere efficace, detto controllo deve vertere su un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (4), l'importo dell'aiuto viene convertito in moneta nazionale in base al tasso che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte di essa ; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, per momento di realizzazione dell'operazione si intende la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa ; che il fatto generatore del diritto all'aiuto per il frumento duro ha luogo all'atto del raccolto ; che, vista la difficoltà di accertare per ogni singolo caso la data esatta del raccolto, è opportuno assumere come data rappresentativa per la realizzazione di quest'ultimo il primo giorno della campagna di commercializzazione per la quale sorge il diritto all'aiuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso per la produzione di frumento duro nella Comunità alle condizioni definite negli articoli seguenti.

Articolo 2

Per poter fruire dell'aiuto, il frumento duro deve

— presentare caratteristiche qualitative e tecnologiche comprovanti che la pasta ottenuta dalla sua trasformazione presenta carattere non colloso alla cottura, ovvero

— essere stato prodotto con sementi di determinate varietà per le quali gli Stati membri possano accertare l'esistenza delle stesse caratteristiche.

Articolo 3

Nelle regioni della Comunità ove esso è previsto, l'aiuto è concesso esclusivamente per le superfici :

a) interamente seminate e sottoposte ai normali lavori colturali ;

b) oggetto di una domanda di aiuto conformemente al disposto dell'articolo 4 ; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

Articolo 4

1. Ogni produttore di frumento duro interessato presenta una domanda di aiuto all'organismo competente del rispettivo Stato membro entro una data che verrà fissata da detto Stato, e comunque entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno per la campagna di commercializzazione seguente.

2. La domanda di aiuto deve recare almeno le indicazioni seguenti :

— nome, cognome e indirizzo del richiedente,
— le superfici coltivate, espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse od altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici,
— la varietà delle sementi utilizzate.

Articolo 5

Il controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3103/76 verte almeno su una percentuale rappresentativa delle domande presentate, tenendo conto fra l'altro della ripartizione geografica delle superfici in causa. Detta percentuale non può in alcun caso essere inferiore al 5 %.

Articolo 6

1. Lo Stato membro interessato versa l'importo dell'aiuto per il frumento duro entro e non oltre il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, si considera che il fatto generatore del diritto all'aiuto abbia luogo il 1° agosto della relativa campagna di commercializzazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile al frumento duro che beneficia dell'aiuto a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH